

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI**

Roma, 11-02-2011

Messaggio n. 3566

OGGETTO: Bonus fiscale di cui all'art.44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222. Richiesta di restituzione del beneficio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

L'articolo 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222 ha previsto che a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i quali è risultata nel 2006 un'imposta netta pari a zero, venisse corrisposta nell'anno 2007 una somma a titolo di rimborso forfetario pari a 150 euro.

Ai medesimi soggetti, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetta la medesima somma per ciascun familiare fiscalmente a carico.

Il Decreto Ministeriale 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le categorie dei soggetti aventi diritto e le modalità di erogazione del rimborso in esame.

Il decreto ministeriale appena menzionato all'articolo 1, comma 2, ha ricompreso fra i destinatari del rimborso forfetario anche i soggetti percettori di pensione.

L'articolo 2, comma 2 ha inoltre disposto che ai pensionati cui l'Istituto aveva rilasciato il CUD per l'anno 2006 e ai quali viene erogato il rateo pensionistico nel mese di dicembre 2007 sia corrisposto l'importo in esame ad integrazione di quanto spettante nello stesso mese e sulla base delle informazioni possedute.

Alla luce delle disposizioni stabilite dal decreto legge in oggetto e dal successivo decreto ministeriale attuativo si è provveduto a porre in pagamento l'importo di 150 euro, laddove spettante, a ciascun pensionato, insieme alla mensilità di dicembre e al rateo di tredicesima.

Inoltre, a favore di tali soggetti, sono stati messi in pagamento anche i 150 euro spettanti per ciascun familiare a carico il cui codice fiscale fosse conosciuto dall'Istituto.

Le modalità di corresponsione del beneficio sono state illustrate con il messaggio n. 30203 del 14 dicembre 2007

1. Richiesta di restituzione del rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate

L'agenzia delle Entrate ha provveduto ad effettuare i controlli sulla effettiva spettanza del beneficio, e a richiedere ai pensionati l'importo a suo tempo corrisposto, maggiorato degli interessi previsti per legge e delle sanzioni.

Tenuto conto però che gli istituti previdenziali hanno proceduto all'erogazione dei bonus fiscali in via automatica, sulla sola base delle informazioni in loro possesso, come stabilito dall'art. 2, comma 2 del citato decreto 8 novembre 2007, ed in considerazione della particolare tipologia dei contribuenti interessati, l'Agenzia ha stabilito di escludere la sanzione applicata relativa ai bonus.

La riduzione potrà essere concessa dietro presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato formulata sulla base del fac simile fornito dall'Agenzia stessa (allegato 1), a seguito della valutazione delle singole fattispecie, e, comunque, limitatamente ai pensionati che hanno ricevuto il beneficio in via automatica e non hanno prodotto alcuna dichiarazione dei redditi (UNICO o 730).

IL Direttore generale
Nori

- [Allegato N.1](#)